



ALLEGATO AL'ATO N° 82
SERIE 3
ATTI PRIVATI N.A.
25/06/2015

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

European Wildlife Management Association - E.Wi.M.A. APS

- ART. 1 – COSTITUZIONE
- ART. 2 – SEDE
- ART. 3 – SCOPI ASSOCIATIVI
- ART. 4 – ASSOCIATI
- ART. 5 – LIBRI SOCIALI
- ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA
- ART. 7 – PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO
- ART. 8 – ORGANI
- ART. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI
- ART. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA
- ART. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
- ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 13 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
- ART. 14 – SEGRETARIO E TESORIERE
- ART. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO
- ART. 17 – COMITATO SCIENTIFICO
- ART. 18 – DURATA DELLE CARICHE
- ART. 19 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
- ART. 20 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
- ART. 21 – NORMA DI RINVIO
- ART. 22 – NORME FINALI



ART. 1 COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione, non riconosciuta, denominata European Wildlife Management Association - E.Wi.M.A. APS

ART. 2 SEDE

Essa ha sede in Gorizia presso Via Buffolini n. 12, inoltre potranno essere costituite anche sedi secondarie.

ART. 3 SCOPI ASSOCIATIVI

L'Associazione non ha scopo di lucro, ha la finalità di diffondere la cultura e le attività di ricerca, di studio e di formazione, di promuovere la cultura naturalistica e lo sviluppo di attività e iniziative in tutte le loro manifestazioni, in ambito nazionale ed internazionale. Le attività sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'Associazione persegue lo scopo di gestione ambientale e territoriale volta alla conservazione della biodiversità, nella promozione e nella tutela di specie selvatiche anche rare ed in via d'estinzione e nel recupero di razze domestiche "dimenticate".

L'Associazione con le proprie attività mira alla tutela del patrimonio naturalistico attraverso la gestione di tutte le problematiche che si manifestano anche con la collaborazione di Enti, Associazioni e privati cittadini.

L'Associazione promuove e svolge attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile e può partecipare alla produzione di iniziative di formazione scientifica e professionale con riguardo alla realtà nazionale, europea ed extraeuropea.

L'Associazione ha la finalità di svolgere e coordinare ogni altra attività di valore culturale e scientifico di interesse collettivo connessa con la crescita culturale del Paese, attraverso idonei strumenti informativi di valenza locale, nazionale ed internazionale.

L'Associazione valorizza le forze culturali e professionali dei suoi associati nell'ambito nazionale attraverso l'organizzazione e la gestione di: eventi, manifestazioni, premi e concorsi, convegni, seminari, rassegne specializzate, incontri di studio, conferenze, attività editoriali e pubblicazioni, corsi professionali di formazione ed aggiornamento per figure tecniche, scientifiche, artistiche, consulenze e servizi, creazione di archivi, banche dati ed osservatori scientifici.

L'Associazione promuove la realizzazione e può gestire aree di interesse ambientale anche proponendo progetti di carattere naturalistico.

L'Associazione promuove la realizzazione e può gestire patrimoni bibliografici, archivistici, museali, audiovisivi anche per renderli fruibili al pubblico.

L'Associazione ha lo scopo di realizzare e proporre interscambi culturali con l'Unione Europea e con le altre Nazioni Extraeuropee, per la diffusione della cultura e della ricerca. Persegue pertanto finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione promuove e svolge attività inerenti gli aspetti storico-culturali, legate anche alla valorizzazione delle antiche tradizioni e degli usi e costumi locali.

L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e può avvalersi anche di personale esterno dotato di idoneo profilo professionale. L'Associazione si avvale di "volontari" così come definiti dall'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017 (*"Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà"*).



L'Associazione intende partecipare a gare e progetti pubblici e privati a livello nazionale ed europeo inerenti le finalità e gli scopi previsti dallo statuto.

Per lo svolgimento delle sue attività l'Associazione potrà porre in essere, direttamente e/o indirettamente, tutte quelle attività funzionali al raggiungimento degli scopi associativi.

Le attività svolte dall'Associazione sono riconducibili alle seguenti attività d'interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 relativo al Codice del Terzo Settore:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*
- f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.*

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

ART. 4 ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci sostenitori

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'atto di costituzione.

Sono soci ordinari persone od enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che intendono aderire all'associazione e dividerne scopi ed attività. Si precisa che in ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

L'accettazione dei soci ordinari che avviene su richiesta accompagnata da un curriculum personale, garantita da almeno due soci fondatori, è subordinata all'approvazione inappellabile preventiva del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro degli associati. Non sussistono poi discriminazioni per i soci, la cui richiesta di adesione all'Associazione è stata approvata, relativa alla partecipazione alla vita associativa.

Nel caso in cui la domanda di ammissione di un nuovo associato venga rigettata, il Consiglio Direttivo, ai sensi del c. 1 dell'Art. 23 del D. Lgs. n. 117/2017, deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda di ammissione del nuovo associato, può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Sono soci sostenitori persone od enti che dimostrando un particolare interesse alle attività dell'Associazione, abbiano elargito contributi economici pari ad almeno 2.000,00 euro, ovvero abbiano messo gratuitamente a disposizione dell'Associazione la loro attività professionale, ovvero abbiano donato all'Associazione beni



materiali o immateriali almeno di pari valore. I soci sostenitori vengono nominati dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su segnalazione degli associati.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

ART. 5 LIBRI SOCIALI

Così come previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione o, nel caso di impedimento giustificato a spostarsi, presa di visione telematica ovvero presa di visione delle copie dei libri in formato pdf inviate a mezzo mail dal Consiglio Direttivo agli associati richiedenti.

ART. 6 QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. Gli aderenti all'Associazione hanno comunque la facoltà di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dalla Associazione. Di conseguenza coloro i quali hanno effettuato dei versamenti, non possono richiedere il rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 7 PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni, lasciti e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

Le entrate dell'Associazione vanno a formare il fondo di dotazione e sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività
- d) ogni altra entrata derivante dall'attività sociale.



Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.8 ORGANI

Gli organi che compongono l'Associazione sono i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- l'Organo di controllo

ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni associato, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un solo voto. L'esercizio del diritto di voto, in caso soci minorenni, è attribuito ai sensi dell'art. 320 c.c., agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di Controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;





- approva il programma delle attività proposte del Consiglio Direttivo;
- approva, a consuntivo, le attività svolte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 11 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'Associazione. I primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati in occasione della costituzione dell'Associazione e durano in carica cinque (5) anni. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario-Tesoriere. Esso è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri compresi Presidente, Vicepresidente e Segretario-Tesoriere ed è eletto per un periodo di cinque (5) anni dall'Assemblea degli Associati maggiorenni (Soci fondatori e Soci ordinari) ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se viene meno per qualsiasi motivo la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre procedere alla sua rielezione. La maggioranza dei consiglieri è scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo lo ritengano necessario. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora si verificasse una parità di voti, sarà determinante il voto di chi presiede la seduta (Presidente o Vicepresidente). Le riunioni del Consiglio Direttivo dovranno constare di apposito verbale sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera/e-mail/fax almeno tre (3) giorni prima della data fissata per la riunione. Esso è obbligatoriamente convocato, ove ne sia fatta richiesta della maggioranza dei consiglieri, entro dieci (10) giorni dalla richiesta medesima.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione provvedendo all'adempimento dei compiti gestionali dell'Associazione stessa. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- predisporre il programma annuale e delle attività dell'Associazione;
- indirizzare le iniziative dell'Associazione;
- predisporre schemi di regolamento da approvare in Assemblea;
- esaminare le richieste di adesione all'Associazione e successivamente approvare le richieste nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea;
- deliberare sull'accettazione di contributi e liberalità;
- svolgere in genere tutte le attività non espressamente riservate all'Assemblea.

ART. 13 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno, restano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne coordina i lavori, provvede all'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente è conferita in particolare sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni di rilevanza nazionale, internazionale e locale. La legittimazione attiva è conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali. Allo stesso è conferito il potere di proporre querela. Il Presidente può conferire procura ad uno o più associati sia per i singoli atti che per categorie di atti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, in caso di dimissioni o decesso, fino a nuova elezione del Presidente. Il Vicepresidente cura altresì la gestione della cassa e della tenuta della contabilità qualora non sia nominato il Segretario-Tesoriere ovvero, se nominato, risulti impedito.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere sono autorizzati a compiere, con firma disgiunta, tutte le operazioni bancarie sia in deposito che in addebito o prelievo. In caso di dimissioni o decesso del Presidente e del Vicepresidente, si procederà alla rielezione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.



ART. 14 SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, resta in carica cinque (5) anni con la possibilità di essere rieletto. Il Segretario-Tesoriere si occupa dell'andamento economico, finanziario e dell'aspetto amministrativo, fiscale e previdenziale dell'Associazione. Il Segretario-Tesoriere è autorizzato a compiere, con firma disgiunta, tutte le operazioni bancarie sia in deposito sia in addebito o prelievo.

ART. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti potrà essere eletto dall'Assemblea dei soci qualora sia ritenuto opportuno dalla stessa.

Il Collegio dei revisori dei Conti:

- è composto da tre membri nominati dall'Assemblea;
- dura in carica cinque (5) anni e i suoi membri possono essere rieletti;
- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- i revisori non hanno diritto ad alcun compenso per la funzione svolta.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del revisore legale dei conti.

ART. 16 ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

ART. 17 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è formato da tre (3) persone fisiche scelte dal Consiglio Direttivo fra i soci fondatori purché al proprio interno sia sempre presente un numero minimo di tre (3) membri e che siano sempre presenti due (2) laureati in discipline quali Scienze Biologiche, Scienze Naturali e Scienze Animali. Il Direttore Scientifico fa parte di diritto del Comitato Scientifico e lo convoca e lo presiede. Il Comitato Scientifico ha la facoltà di nominare liberamente a maggioranza dei propri componenti dei collaboratori esterni scelti fra i ricercatori che operano nel campo di ricerca di interesse dell'Associazione. Al Comitato Scientifico è attribuito il compito di indirizzo e controllo dell'attività di ricerca e gestione. In particolare ogni anno il Comitato Scientifico redige il rapporto inerente le attività di ricerca svolte e il piano delle ricerche per l'anno successivo. I membri del Comitato Scientifico si impegnano nel raggiungimento degli obiettivi scientifici dell'Associazione mediante lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nel campo d'interesse dell'Associazione, prevedendo la rinuncia, a favore dell'Associazione stessa, a qualsiasi utilità di interesse personale derivante dai risultati della sperimentazione e della ricerca. Il Comitato Scientifico può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni hanno valenza se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto non richieda maggioranze diverse. Il Comitato Scientifico inoltre propone i programmi dell'Associazione al Consiglio Direttivo, propone il nominativo del Direttore Scientifico al Consiglio Direttivo sulla base di comprovata esperienza e professionalità nei settori di attività dell'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico decadono su propria rinuncia.

ART. 18 DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche hanno durata quinquennale e possono essere rinnovate.



ART. 19 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 28 febbraio di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nonché il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori sono deliberati dall'Assemblea dei Soci con i quorum previsti dall'art. 8. Qualunque sia la causa dello scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere sia il suo saldo attivo sia il suo patrimonio non dismesso ad altri enti o associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Vigè pertanto il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

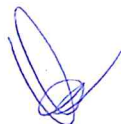
ART. 21 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applica, il codice del Terzo Settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme di legge e del Codice Civile in materia di Associazioni e in relazione alle attività svolte.

ART. 22 NORME FINALI

L'Associazione stabilisce:

- a) il divieto di stabilire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge;
- b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 Dicembre, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle attività associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione e prevedendo per i partecipanti o associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- d) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie;
- e) l'eleggibilità libera del Consiglio Direttivo, principio del voto singolo di cui all'art. 2553, comma 2 del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea dei Soci, Associati o Partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
- f) l'intrasmissibilità del contributo o della quota ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;



- g) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



Cristina Cuneo
Bella